



2010

IL CAPITALE CULTURALE

Studies on the Value of Cultural Heritage

JOURNAL OF THE DEPARTMENT OF CULTURAL HERITAGE

University of Macerata

eum



Il Capitale culturale

Studies on the Value of Cultural Heritage

rivista annuale

Vol. 1, 2010

ISSN 2039-2362 (online)

ISBN 978-88-6056-261-6

© 2010 eum edizioni università di macerata

Registrazione al Roc n. 735551 del 14/12/2010

Direttore

Massimo Montella

Coordinatore di redazione

Mara Cerquetti

Coordinatore tecnico

Pierluigi Feliciati

Comitato di redazione

Mara Cerquetti, Francesca Coltrinari, Pierluigi Feliciati, Mauro Saracco, Federico Valacchi

Comitato scientifico - Dipartimento beni culturali

Giuseppe Capriotti, Mara Cerquetti, Francesca Coltrinari, Andrea Fantin, Pierluigi Feliciati, Patrizia Dragoni, Claudia Giontella, Susanne Adina Meyer, Massimo Montella, Umberto Moscatelli, Francesco Pirani, Mauro Saracco, Michela Scolaro, Federico Valacchi

Comitato scientifico

Michela Addis, Alberto Mario Banti, Carla Barbati, Sergio Barile, Nadia Barrella, Marisa Borraccini, Rossella Caffo, Ileana Chirassi Colombo, Rosanna Cioffi, Claudine Cohen, Lucia Corrain, Giuseppe Cruciani, Stefano Della Torre, Maurizio De Vita, Michela Di Macco, Fabio Donato, Rolando Dondarini, Andrea Emiliani, Gaetano Maria Golinelli, Xavier Greffe, Alberto Grohmann, Susan Hazan, Joel Heuillon, Lutz Klinkhammer, Federico Marazzi, Giuliano Pinto, Marco Pizzo, Edouard Pommier, Adriano Prosperi, Mauro Renna, Orietta Rossi Pinelli, Girolamo Scullo, Simonetta Stopponi, Frank Vermeulen, Stefano Vitali

Web

<http://www.unimc.it/riviste/cap-cult>

e-mail

icc@unimc.it

Editore

eum edizioni università di macerata, Centro direzionale, via Carducci 63/a - 62100 Macerata

tel (39) 733 258 6081

fax (39) 733 258 6086

<http://eum.unimc.it>

info.ceum@unimc.it

Progetto grafico

+crocevia / studio grafico

Stampa

Tipografia San Giuseppe, Macerata

Finito di stampare nel mese di dicembre 2010

Il ruolo della produzione legislativa per la valorizzazione

Girolamo Sciuillo*

Abstract

Nello scritto si sostiene la tesi che dopo il codice del 2004 la valorizzazione dei beni culturali abbia bisogno, non tanto di leggi, quanto di azioni politiche e amministrative. Queste dovranno ispirarsi in particolare alla considerazione unitaria dei beni culturali e del paesaggio e al mantenimento di uno stretto legame fra valorizzazione e tutela.

This paper argues that after the 2004 code the enhancement of cultural heritage needs not only legislation, but policy and administrative action. Such policies need to be built, in particular, on an overall unitary approach to cultural heritage and landscape as well as on stronger linkages between enhancement and protection.

* Girolamo Sciuillo, Ordinario di Diritto amministrativo, Università di Bologna - Spisa, via Belmeloro 10, 40126 Bologna, e-mail: girolamo.sciuillo@unibo.it.

Alla domanda sottesa dal titolo dell'intervento che mi è stato cortesemente richiesto rispondo con un'affermazione, forse inattesa, ma profondamente convinta: il ruolo della produzione legislativa per la valorizzazione dei beni culturali mi pare ormai ristretto e comunque né prioritario né preminente.

Per valorizzazione faccio riferimento alla nozione assunta dal *Codice dei beni culturali e del paesaggio* all'art. 6: promuovere la conoscenza, assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione, sostenere gli interventi di conservazione del patrimonio culturale, nonché, nel caso del paesaggio, promuovere la riqualificazione delle aree tutelate compromesse o degradate e realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti e integrati. Ebbene queste finalità richiedono politiche e azioni di valorizzazione, significative nelle risorse e nella continuità di impegno, ma, almeno in misura decisiva o consistente, non nuove disposizioni normative.

Può parere strano che sia a dirlo chi si occupa di diritto, ma è bene non alimentare il mito che per la cura dei valori della società e degli interessi che ad essa fanno capo tutto dipenda del legislatore. Questi nel *Codice* ha assolto fondamentalmente al suo compito: ha disegnato gli obiettivi della valorizzazione, ha delineato i soggetti cui essa compete, i principi e i criteri che la devono guidare (in particolare il principio del coordinamento e della integrazione degli interventi e quello di consensualità nella programmazione e gestione degli stessi), nonché gli strumenti per svolgerla (livelli minimi uniformi, forme di gestione dei servizi culturali e di ospitalità).

Certo il legislatore, specie regionale, può affinare il quadro, ma la "cassetta degli strumenti" è ormai delineata. Tali strumenti richiedono solo di essere messi in atto. Ma questo è compito, sia pure a livelli distinti, del politico e dell'amministratore.

Un esempio per tutti, il *Codice* agli artt. 112, 115 e 117 delinea un percorso per la valorizzazione dei beni culturali, specie di quelli presenti negli istituti e nei luoghi della cultura: definizione tramite accordi di strategie e di obiettivi comuni fra soggetti pubblici, in particolare territoriali, e soggetti privati, elaborazione di piani e programmi di sviluppo culturale, eventuale costituzione a tal fine di appositi organismi, gestione delle attività di valorizzazione secondo diverse forme giuridiche in relazione ai servizi culturali e di ospitalità. Bene, la loro attivazione richiede ora l'interazione dei soggetti interessati e la messa in campo di risorse. Il che è come dire che sono da definire e praticare politiche e azioni amministrative di valorizzazione.

Il giurista al più, tenendo conto dei dati del legislatore, può indicare o meglio rinnovare l'indicazione delle coordinate generali cui tali politiche e azioni devono ispirarsi.

La prima è che va superata una considerazione distinta dei beni culturali e di quelli paesaggistici o in generale del paesaggio. A livello regionale e locale le relative politiche fanno capo a distinti apparati di governo e di amministrazione, e di conseguenza si espongono ad essere ispirate da logiche diverse.

Inevitabilmente questo si traduce nell'indebolimento di ciascuna e nella perdita del senso della complessiva posta in gioco. Invece è da sottolineare la necessità di un approccio globale. La questione del paesaggio e dei beni culturali nelle politiche territoriali si presenta unitaria. Beni culturali e paesaggio esprimono entrambi valori culturali, entrambi sono elementi identitari (cfr. art. 131, c. 1), che spesso “comunicano” reciprocamente: si pensi ai beni architettonici e alle piazze o alle strade dei centri storici che segnano un continuum fra beni culturali e paesaggio. L'affermazione corrente che vuole il paesaggio italiano come “museo all'aperto” esprime bene questa idea.

La seconda indicazione concerne il legame fra tutela e valorizzazione: una tutela fine a se stessa, non rivolta ad assicurare il godimento dei beni culturali e del paesaggio ai contemporanei e alla generazioni future non si giustificherebbe, così come una valorizzazione (specie in termini di fruizione) non “sostenibile” che pregiudicasse l'integrità dei beni non sarebbe concepibile. Del resto anche per un bene non culturale valorizzazione e conservazione viaggiano di concerto. Questo per evidenziare che la distinzione fra tutela e valorizzazione in termini di funzioni distinte risponde ad una logica di allocazione di compiti fra i vari soggetti pubblici, ma non può riflettersi in una “compartimentalizzazione” di linee operative. Le politiche di tutela e quelle di valorizzazione vanno coltivate assieme nell'ambito di un comune disegno. Pur nella diversità dei ruoli loro assegnati, le diverse istituzioni, centrali, regionali e locali, devono collaborare in un'ottica di integrazione e di complementarità.

L'approccio appena delineato in termini di “globalità” (in relazione ai beni e in relazione alle direttrici di azione) è del tutto evidente nell'art. 9 della Costituzione: paesaggio e patrimonio storico e artistico sono menzionati in un comune obiettivo di tutela assegnato alla Repubblica, e la tutela è menzionata assieme alla promozione dello sviluppo della cultura.

Si potrebbe obiettare che l'art. 9 si presta ad una considerazione “intellettualistica” (o di classe) del paesaggio o dei beni culturali. Sennonché resta di attualità quella lettura – fra le più significative formulate dal pensiero giuridico del secondo dopoguerra – che legò la tutela del paesaggio all'affermazione di interessi e valori di solidarietà, di sviluppo della persona e di partecipazione dei cittadini alla vita collettiva: in sintesi, quella lettura che legò l'art. 9 con l'art. 3, c. 2, della Costituzione (ovvero la tutela del paesaggio con il principio di eguaglianza sostanziale)¹.

L'indicazione va oggi ripresa, sviluppata nelle sue potenzialità e additata come punto fermo per le istituzioni repubblicane.

¹ Cfr. Predieri 1969.

Riferimenti bibliografici / References

Predieri 1969 = Alberto Predieri. *Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio*. In: *Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione*. Milano: Giuffrè, 1969, pp. 24 ss. e spec. 25 e 34.

